

CITTA' DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

DITTA CURIA & SEMERARO s.n.c.
di Curia Cristoforo & C.

- **RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART.208 DEL D.L.VO 152/2006 E SS.MM.II.**
- **REGOLAMENTO REGIONALE del 12 dicembre 2013, n. 26 dal titolo "DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA".**

Attività

Impianto di autodemolizione ed autorottamazione

REV.

0

ELABORATO


**RISPOSTA E CHIARIMENTI AL PARERE DELL'ARPA PUGLIA - DI
CUI ALLA NOTA PROT. N. 0069027 - 338 - 10/10/2022**

DATA

Novembre/2022

CONSULENZA AMBIENTALE

Dott. Ing. Ottavio RUGGIERI
Vico II Vittorio Emanuelen.1
74015 Martina Franca (TA)



IL COMMITTENTE

CURIA & SEMERARO s.n.c.
MARTINA FRANCA (TA)
P.I.C.T.: 01722570734

Premessa

In relazione a quanto richiesto da ARPA Puglia con nota PEC prot. n. 0069027 - 338 - 10/10/2022, trasmessa in data 10.10.2022, per la procedura di Rinnovo autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n.52/2006 e richiesta autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche R.R. 26/2013, di seguito si riportano puntualmente i seguenti chiarimenti e relative integrazioni da parte della Società Curia & Semeraro Snc con particolare riferimento alle osservazioni formulate da ARPA medesima:

GESTIONE RIFIUTI

Punto 2

2. **§ 3.10 "Gestione dei rifiuti"**. Rappresentando l'indicazione da parte del proponente in merito alla modalità di gestione dei rifiuti prodotti secondo le previsioni del deposito temporaneo, così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006, si chiede di indicare per ciascun codice dell'EER quale delle due modalità di gestione alternative si intende adottare, così come definito dall'art. 185-bis, comma 2 lett. b, del T.U.A., ovvero, il *criterio temporale*, oppure, il *criterio quantitativo*. Inoltre, si chiede di esplicitare l'esecuzione di una verifica, con frequenza almeno trimestrale, dei depositi temporanei (tramite apposita scheda che costituirà forma di registrazione), sia in termini di giacenza (somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi) sia in termini di stato di mantenimento delle caratteristiche tecniche degli stessi e laddove si richiamano le procedure di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, il Gestore espliciti di eseguire la caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e di redigere i piani di campionamento con riferimento alla norma UNI 10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, che dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 e ss.mm.ii., firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, dovranno riportare la o le metodiche utilizzate. La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Decreto Mi.T.E. n.47 del 09/08/2021 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021.

Chiarimenti al punto 2

Per quanto richiesto al punto 2 si precisa che l'indicazione della modalità gestionale, così come definite dall'art. 185-bis, comma 2 lett. b, del T.U.A., ovvero, il criterio temporale, oppure, il criterio quantitativo di ciascun CER è riportato nell'elenco dei rifiuti prodotti di cui alle tabelle "Tabella 3.2.a - Rifiuti prodotti (in uscita)" e "Tabella 3.2.b - Rifiuti prodotti (in uscita)" presenti nella Relazione Tecnica in revisione 2, allegata alla presente, dalla pag. 40.

Per quanto concerne l'espletamento di una esecuzione di verifica trimestrale dei depositi temporanei, all'uopo sarà predisposta una scheda specifica per il controllo "sia in termini di giacenza (somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi) sia in termini di stato di mantenimento delle caratteristiche tecniche degli stessi".



Punto 3

3. § 3.10 **"Gestione dei rifiuti"**. A pagina 19 della RT si legge: "... omissis ... per la gestione dei depositi temporanei di rifiuti ed il relativo avvio alle ditte esterne sono state predisposte aree di stoccaggio in parte chiuse e pavimentate, mentre per lo stoccaggio temporaneo sono impiegati appositi contenitori identificati per tipologia di rifiuto destinati a contenere, adottando il codice CER e la segnaletica in base al DM 05/02/98 e succ. modif.". Atteso che tale proposizione, a giudizio della scrivente, presenta una serie di inesattezze che ne impediscono la comprensione, si chiedono al proponente chiarimenti in merito alla natura/provenienza dei rifiuti che si intende gestire secondo le previsioni del *deposito temporaneo*, nonché, si chiedono delucidazioni circa l'errata definizione di *"stoccaggio temporaneo"*, al fine di consentire una compiuta valutazione di questa Agenzia.

Chiarimenti al punto 3

In merito quanto sopra si precisa che il termine *"stoccaggio temporaneo"* è un mero refuso che è stato cancellato nella Relazione Tecnica in rev.2 allegata al presente elaborato.

Si precisa inoltre che l'elenco definitivo dei rifiuti (in uscita) che si intendono gestire secondo le previsioni di deposito temporaneo, di cui all'art. 183 comma 1, lett. bb, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è riportato alle tabelle "Tabella 3.2. a - Rifiuti prodotti (in uscita)" e "Tabella 3.2.b - Rifiuti prodotti (in uscita)" presenti nella Relazione Tecnica in revisione 2, allegata alla presente, dalla pag. 40. All'uopo si precisa che gli stessi sono provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso in ingresso (avente codice CER 160104*) così come previsto e disciplinato dal D. lgs. 209/2003 e s.m.i..

Punto 4

4. § 3.10 **"Gestione dei rifiuti"**. In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, rinvenienti dalle attività di autodemolizione, il proponente dichiara l'ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998. Tenuto conto che il summenzionato decreto individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero riguardanti esclusivamente i rifiuti non pericolosi da sottoporre a *procedure semplificate* di recupero (ai sensi degli artt. nn. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), si chiede di fornire opportune delucidazioni, in quanto, non è chiaro in base a quali elementi si intendano seguire i criteri previsti dalla sopraccitata norma, stante la natura dei rifiuti rinvenienti dalle attività svolte e soprattutto il regime autorizzatorio ordinario, ai sensi dell'ex art. 208 del T.U.A. e ss.mm.ii., di cui si domanda il rinnovo a codesta A.C. con il procedimento amministrativo in parola.

Chiarimenti al punto 4

Per quanto sopra riportato si chiarisce che il richiamo al D.M. 05/02/1998 per la gestione dei rifiuti prodotti, rinvenienti dalle attività di autodemolizione, è un refuso, che è stato cancellato nella Relazione Tecnica in rev.2 allegata al presente elaborato. All'uopo si specifica che tutti i rifiuti che si intendono gestire secondo le previsioni di deposito temporaneo, di cui all'art. 183 comma 1, lett. bb, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso in



ingresso (avente codice CER 160104*) così come previsto e disciplinato dal D. lgs. 209/2003 e s.m.i..

Punto 5

5. **§ 3.10 "Gestione dei rifiuti"**. Ritenendo che la relazione tecnica debba esser non solo completa ma anche esplicativa, si chiede al proponente di integrare il paragrafo dedicato alla gestione dei rifiuti con un "flow-chart" descrittivo delle attività complessive da eseguirsi nella configurazione impiantistica di cui all'istanza.

Chiarimenti al punto 5

Per quanto sopra si precisa che nella Relazione Tecnica in rev. 2 a pag. 21 è riportato un "flow-chart" rappresentativo della attività di autodemolizione.

Punto 6

6. **§ 3.15 "Accorgimenti adottati in caso di sversamenti accidentali di sostanze varie sui piazzali"**. Il proponente prevede che "In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di oli e/o idrocarburi da parte dei mezzi in transito, perdita di sostanze acidi, ecc., è prevista la rimozione immediata a mezzo terriccio o segatura per assorbimento dell'inquinante e/o sostanze basiche quali soda o calce spenta. Il predetto terriccio o segatura intriso di oli o idrocarburi sarà successivamente smaltito ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.". Non si ha però evidenza né dalla RT, né dalle tavole progettuali della presenza e relativa ubicazione del deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori, requisito previsto dal punto 2.1 lett. e) del D.lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., pertanto, si chiedono al proponente chiarimenti in merito. Infine, si suggerisce al proponente, in caso di sversamenti o perdite accidentali, di sostituire l'utilizzo del terriccio e/o della segatura con l'uso di assorbenti industriali disponibili sul mercato, maggiormente efficaci e certificati dalle ditte produttrici, a tutela sia dell'ambiente sia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Chiarimenti al punto 6

In merito a quanto sopra si precisa che l'ubicazione di tale deposito è previsto all'interno del magazzino, vedi Tav.1_rev.1. Si specifica che quanto suggerito dall' Arpa Puglia in merito all'utilizzo, in caso di sversamenti o perdite accidentali, del terriccio e/o della segatura con l'uso di assorbenti industriali disponibili sul mercato, sarà preso in considerazione.

Punto 7

7. In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, rinvenienti dalle attività di autodemolizione, si rappresenta che alle tabb. 3.2.a e 3.3.b “*Rifiuti prodotti (in uscita)*”, riferite rispettivamente ai rifiuti non pericolosi e pericolosi, il proponente elenca una serie di codici dell'EER prevedendo, per tutti e indistintamente, come destinazione finale le operazioni R13/D15. La scrivente Agenzia chiede al proponente di fornire opportune delucidazioni, in quanto, non è chiaro in base a quali elementi venga scelta una modalità di gestione piuttosto che l'altra, considerando, in aggiunta, quanto previsto da D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito alla gerarchia nella gestione dei rifiuti (cfr. art. 179 del T.U.A.), presunto che molti dei codici dell'EER indicati, evidenziano peculiarità utili al recupero degli stessi. Inoltre, per “la parte leggera” della carcassa (denominata fluff) è previsto lo smaltimento in discarica [D1],⁴ tuttavia, il fluff non è contemplato tra i rifiuti prodotti, pertanto, stante quanto detto, si chiede al proponente di integrare la documentazione trasmessa indicando tutti i rifiuti che si prevede di generare dalle attività svolte, definendone, altresì, le quantità attese e le operazioni di destino a cui saranno avviati, al fine di consentire alla scrivente Agenzia di esprimere le considerazioni di merito. Si ricorda, inoltre, che i rifiuti con caratteristiche di pericolo devono essere segnalati con un asterisco (*), così come previsto dall'elenco europeo rifiuti aggiornato -EER - (v. l'allegato III ex art. 35 della Legge n. 108/2021).

Chiarimenti al punto 7

In merito a quanto sopra si specifica che la destinazione finale dei rifiuti prodotti, sia pericolosi che non pericolosi, è riportata nelle tabelle “*Tabella 3.2.a - Rifiuti prodotti (in uscita)*” e “*Tabella 3.2.b - Rifiuti prodotti (in uscita)*” presenti nella Relazione Tecnica in revisione 2, allegata alla presente, dalla pag. 40.

Per quanto concerne la gestione della parte leggera denominata “fluff” si precisa che nell'impianto di che trattasi non è prevista la realizzazione di alcun fluff e che quanto è riportato nella Relazione Tecnica “*mentre la restante parte leggera, denominata “fluff”, attualmente è conferita alla discarica*” è una descrizione sommaria e generica di quanto previsto nella fase di destinazione, per la tipologia generica degli impianti di autodemolizione.

Punto 8

8. In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, si segnala a codesta A.C. che il proponente ha indicato tra i rifiuti in uscita dall'impianto, alcuni codici dell'EER del tipo XX.XX.99; stante l'estrema genericità ed incertezza che li contraddistingue (che ne richiederebbe peraltro la caratterizzazione analitica ad ogni singolo conferimento), all'uopo si pone all'attenzione dell'A.C. la Circolare n. 4 del 26/04/2022 rilasciata dal Mi.T.E. Albo Nazionale Gestori Ambientali, che tra l'altro prevede che:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
 2. sia presente alternativamente:
 - a. una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
 - b. una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Chiarimenti al punto 8

In merito a quanto riportato al punto 8 si precisa che tra i rifiuti prodotti non ci sono i rifiuti dal codice CER XX.XX.X9 e che tale rifiuto è stato eliminato, vedi Relazione Tecnica in rev.2.

Punto 9

9. In riferimento a possibili attività di miscelazione nella documentazione in atti si legge: *"Non viene effettuata alcuna miscelazione di rifiuti non consentita dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006."*⁵. Tale asserzione lascia intendere che, invece, potrebbero essere effettuate miscelazioni non escluse dall'art. 187 del T.U.A.. A tal proposito, si evidenzia che, l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L'art. 187, inoltre, prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2. Con Legge n. 221/2015, art. 49, comma 1, è stato aggiunto all'art. 187 il comma 3-bis, che recita che le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Tuttavia, con sentenza n. 75 del 12/04/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 3-bis del T.U.A. sulla miscelazione di rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere sottoposte ad autorizzazione e non potevano essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. La Corte Costituzionale ha rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato. Pertanto, alla luce di quanto detto, si ritiene che il proponente, qualora intenda effettuare attività di miscelazione, debba avanzare espressa istanza di autorizzazione.

Chiarimenti al punto 9

In merito a quanto sopra l'Azienda chiarisce che **non effettuerà alcuna miscelazione dei rifiuti secondo quanto previsto dalla Legge in merito.**

Punto 10

10. Si rammenta a codesta A.C. che, nell'ambito del recepimento del pacchetto sull'economia circolare, il D. Lgs. n. 209/2003 è stato modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Tra l'altro, l'art. 1 prevede che gli impianti di trattamento e i centri di raccolta sono tenuti a dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso in modo da impedire alterazioni del peso reale del veicolo e delle percentuali di reimpiego e riciclaggio entro il 31/12/2020; il decreto succitato specifica che, qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta. Poiché tale periodo è cessato il 31/12/2021 e, non essendo deducibile né dalla relazione né dalla planimetria trasmesse, si chiedono al proponente opportuni chiarimenti circa la presenza in impianto di un adeguato sistema di pesatura.

Chiarimenti al punto 10

In merito a quanto richiesto al punto 10 si precisa che all'interno dell'opificio è attualmente presente l'impianto di pesatura. All'uopo si allega la relativa scheda tecnica.

Punto 11

11. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove norme previste (cfr. D.M. del 26/07/2022 riguardante *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"*), circa le dotazioni impiantistiche e le procedure gestionali da applicare, il proponente dovrà evidenziare, in quanto omesso, la rispondenza del progetto ai criteri dettati dalla Circolare Ministero dell'Ambiente (ora Mi.T.E.) n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.

Chiarimenti al punto 11

In riferimento a quanto sopra richiesto si precisa che l'impianto di che trattasi ha ottenuto parere favorevole con nota prot. n. 16108 del 03/10/2022 da parte dei Vigili del Fuoco nel rispetto pertanto degli obblighi previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi dei requisiti di sicurezza antincendio (art.16 comma 1 del D.lgs. n.139/2006). Tale parere favorevole è stato espresso in virtù di un sopralluogo, effettuato il giorno 29.09.2022, presso l'impianto in oggetto, per la verifica e il controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, con riferimento alla SCIA prot. n. 5769 del 25/03/2022.

Alla luce di quanto sopra e di quanto riportato nel Verbale di Visita Tecnica N. 18/2022 del 29/09/2022, codesta Azienda allo stato di fatto rispetta i dettami individuati nella Circolare del Ministero dell'Ambiente (ora Mi.T.E.) n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.

All'uopo si precisa che l'Azienda rispetterà in fase di autorizzazione tutte le prescrizioni previste dall'A.C. anche in materia di sicurezza e rischi antincendio, di cui alla predetta Circolare.

Punto 12

12. **Cap. 4 "Lista di controllo ambientale".** Il proponente dichiara che: *"Il presente capitolo è stato redatto in riferimento a possibili interferenze e/o connessioni rispetto a quanto riportato all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che prevede: Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare ... omissis ...".* Atteso che, nessuno dei casi contemplati ai punti degli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte quarta del T.U.A. appaiono corrispondenti all'impianto de quo, si chiedono al proponente chiarimenti in merito, al fine di consentire una compiuta valutazione di questa Agenzia.

Chiarimenti al punto 12

Si precisa che la "Lista di controllo ambientale" oggetto di quanto sopra richiesto è stata predisposta per l'A.C. quale screening semplificativo, al fine di analizzare e valutare preliminarmente potenziali impatti significativi e negativi, assenti comunque nel caso in oggetto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto 14

In riferimento alla tematica **emissioni in atmosfera** si riportano le seguenti osservazioni e/o richieste di integrazione.

14. Nella *"Relazione tecnica"* rev. 1 di dicembre 2018 ed in particolare al § 3.6 *"Organizzazione del ciclo operativo"* è riportato che per le operazioni di trattamento e smontaggio sono usate una serie di attrezzature tra le quali, un termoriduttore a fiamma ossidrica e attrezzatura da taglio con disco. Pertanto, si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione delle citate operazioni nonché le modalità di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera che potrebbero originarsi durante l'esercizio delle citate attività (taglio con fiamma ossidrica, taglio con disco, etc.).

Chiarimenti al punto 14

In merito a quanto sopra l'Azienda chiarisce che presso l'opificio oggetto della presente richiesta di rinnovo sono i presenti strumenti:

- Utensileria ad aria compressa;

- Strappa-motori;
- Termoriduttore (fiamma ossidrica);
- Attrezzatura e utensileria da officina;
- Catena di smontaggio semi-automatica;
- Attrezzature per la movimentazione;
- Smontagomme;
- Attrezzature da taglio con disco.

Attualmente gli strumenti che possono emettere sostanze in atmosfera (quali termoriduttore e attrezzature da taglio con disco) sono stati acquistati ma mai utilizzati. All'uopo l'Azienda precisa che qualora dovesse fare uso specifico di tale attrezzatura, sarà acquistato e utilizzato apposito sistema mobile per l'abbattimento delle emissioni.

Punto 15

15. Si chiede al proponente di fornire una ricognizione complessiva delle possibili sorgenti di emissione diffusa presenti in Stabilimento (ad es. aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, aree di deposito temporaneo, movimentazione di materiali tramite convogliatori a nastro, movimentazione stradale, etc). Qualora fossero individuate dal proponente delle potenziali sorgenti di emissione diffusa, si chiede di aggiornare la documentazione agli atti descrivendo le misure tecniche di prevenzione, riduzione/abbattimento che intende adottare, nonché di definire la tipologia di monitoraggio che sarà implementata per garantire la verifica periodica dell'efficacia ed efficienza delle suddette misure tecniche individuate.

Chiarimenti al punto 15

In merito a quanto richiesto al punto 15 si specifica che non sono previsti nell'opificio punti di emissione diffusa di alcun genere.


Punto 16

16. Con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 16/07/2018, si chiede di fornire la documentazione relativa alla individuazione delle possibili sorgenti odorigene significative (convogliate e diffuse) presenti in stabilimento e alla caratterizzazione delle eventuali sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore ovvero di certificarne l'assenza secondo quanto previsto all'art. 3, co. 2 della Legge Regionale Puglia n. 32 del 16/07/2018.

Chiarimenti al punto 16

In merito a quanto richiesto al punto 16 si precisa che non sono previsti nell'opificio sorgenti di emissione odorigena significative, vedi autodichiarazione allegata al presente elaborato.

Punto 17

17. Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito alla presenza di gruppi elettrogeni a servizio dello stabilimento e di fornire le relative schede delle caratteristiche tecniche (potenza, combustibile utilizzato, sistemi di abbattimento delle emissioni, etc.)
- 

Chiarimenti al punto 17

In merito a quanto richiesto al punto 17 si precisa che all'interno dell'opificio è presente un motore diesel da 8.1. kW che aziona le pompe in caso di interruzione di energia elettrica. All'uopo si allega al presente elaborato la scheda tecnica richiesta.

Punto 18

18. Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito alla presenza in stabilimento di serbatoi specificando le tipologie di sostanze contenute. Si chiede altresì al proponente di chiarire se i suddetti serbatoi siano provvisti di sfiati in atmosfera e se le emissioni connesse ad essi siano trattate a monte dello sbocco in atmosfera con idoneo sistema di abbattimento (ad es. sistema a carboni attivi, etc).

Chiarimenti al punto 18

In merito a quanto richiesto al punto 18 si precisa che non sono presenti nello stabilimento serbatoi con sfiati ed emissioni annesse.

ACQUE METEORICHE

Punto 19

Sulla base della documentazione agli atti si formulano le seguenti richieste e osservazioni:

- Si chiede di fornire schede tecniche dell'impianto di trattamento e i limiti allo scarico che è in grado di garantire.

Chiarimenti al punto 19

In merito a quanto sopra si precisa che l'impianto in oggetto risulta regolarmente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 151 del 16/10/2008, con la quale la Provincia di Taranto ha rinnovato ex art. 208 D.lgs. 152/06 l'esercizio dell'attività di autorottamazione e demolizione e contemporaneamente ha approvato il previsto "Piano di Adeguamento" di cui al D. Lgs 209/03 di cui all'art. 15. Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 26/2013 che "**DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA**" lo stesso ha innescato il procedimento finalizzato al riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento per necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge. Nell'ambito delle attività di adeguamento dell'impianto, considerando che gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia sono già esistenti, nella presente richiesta di rinnovo ex art.208 D.lgs.152/06 è stata

prevista in progetto la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di seconda pioggia secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'alt. 10 del R.R. 26/2013 con annessa richiesta di autorizzazione allo scarico. Pertanto fino all'ottenimento del presente rinnovo presso gli Uffici della Provincia di Taranto le acque meteoriche sono state gestite come rifiuto. Schede tecniche e evidenze di limiti allo scarico saranno disponibili dopo avere effettuato l'adeguamento di tutto l'impianto, ovviamente previa autorizzazione.

Punto 20

- Si chiede di allegare agli atti di progetto una tavola grafica relativa a: impianto di captazione e convogliamento delle acque meteoriche da trattare, depurazione, accumulo e successivo scarico.

Chiarimenti al punto 20

In merito a quanto sopra si precisa che la planimetria richiesta è già presente tra gli elaborati progettuali inviati ed è la Tav. n. 3. All'uopo, per semplificazione, la stessa tavola viene allegata al presente elaborato.

Punto 21

- Il punto di campionamento non può coincidere con il punto di scarico S1, come si evince dalla Relazione Tecnica⁷, in quanto il pozzetto di campionamento deve essere predisposto a valle del sistema di depurazione delle acque di prima pioggia prima che avvenga commistione con le acque di seconda pioggia depurate o con acque di qualsiasi altra natura. Si evidenzia che in Tav. n. 2⁸ è riportato il punto di campionamento P1, pertanto si chiede di chiarire questa incongruenza, di indicare le coordinate geografiche del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia depurate e di riportarlo in planimetria generale.

Chiarimenti al punto 21

In merito a quanto sopra si precisa che l'incongruenza rilevata è un refuso ed è stato eliminato, vedi Relazione Tecnica in rev. 2 - "Tabella 2 - Inquinanti monitorati e metodi analitici", a pag. 34. Le coordinate geografiche di tale punto di campionamento saranno comunicate dopo i lavori di adeguamento previsti. Lo stesso pozzetto è comunque rappresentato nella Tav.3.

Punto 22

- In relazione alla vasca di accumulo delle acque depurate e della vasca di accumulo delle coperture da riutilizzare per scopi irrigui e per i servizi igienici, si chiede se è stata prevista una rete afferente tali serbatoi e di riportarla nella planimetria generale.

Chiarimenti al punto 22

Per quanto sopra richiesto si precisa che attualmente non è stata prevista alcuna rete afferente per il riutilizzo delle acque depurate. La stessa sarà predisposta con l'esecutività delle opere in progetto quali adeguamento degli impianti delle acque meteoriche.

